


Guida delle migliori prassi sulla
marchiatura, la tenuta di registri
e la rintracciabilità delle armi
di piccolo calibro e leggere



FSC.GAL/64/03/Rev.2/Corr.1

19 settembre 2003

LIMITATA

ITALIANO

Originale: INGLESE

© 2003. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa dichiara il proprio diritto d'autore sulla totalità della presente opera e della sua formattazione. È permessa la riproduzione della presente opera (o di relative sezioni) in quantità limitata a fini di studio o di ricerca. Tutte le altre richieste devono essere indirizzate a: Unità di supporto FSC, Centro per la Prevenzione dei Conflitti, Segretariato OSCE.
Kärntner Ring 5-7, A-1010, Vienna, Austria

INDICE

I.	INTRODUZIONE	2
II.	AMBITO E FINALITÀ	4
III.	MARCHIATURA	5
	1. Marchi iniziali di identificazione	5
	2. Marchi supplementari	6
	<i>a) Marchiatura delle importazioni</i>	6
	<i>b) Marchiatura di assegnazione delle armi</i>	6
	<i>c) Marchiatura di controllo</i>	6
	3. Tecniche di marchiatura	6
	4. Altre disposizioni per una marchiatura attendibile	7
IV.	TENUTA DI REGISTRI E RINTRACCIABILITÀ	8
	1. Vari livelli di registrazione	8
	2. Registri	8
	3. Natura delle informazioni registrate	9
	4. SALW non registrate	9
V.	BASI GIURIDICHE E REGIME PENALE	10
VI.	SCAMBIO DI INFORMAZIONI	11
VII.	COOPERAZIONE IN MATERIA DI RINTRACCIAMENTO	12
	ANNESSE A: DATI DI REGISTRAZIONE	13
	ANNESSE A: DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	13

La presente Guida è stata elaborata dal Governo della Francia

I. Introduzione

In seno alla comunità internazionale è emerso di recente un consenso sull'esigenza di marchiare le armi di piccolo calibro e leggere (SALW) al fine di combattere il traffico illecito di tali armi in tutti i suoi aspetti. La marchiatura e la tenuta di registri delle SALW sono misure preventive fondamentali da adottare e attuare a livello nazionale. Tuttavia, tali misure non sono di per sé sufficienti e devono essere integrate da una stretta cooperazione tra gli Stati che consenta di rintracciare le armi oggetto di traffici illegali o dirottamenti. Le misure preventive, tra cui la marchiatura e la tenuta di registri, associate alla cooperazione in materia di rintracciamento, contribuiscono all'attuazione del più ampio concetto di rintracciabilità delle SALW.

Nessun documento internazionale giuridicamente vincolante prevede disposizioni per un regime complessivo di marchiatura e registrazione delle SALW. Di conseguenza, nessun documento esistente definisce l'architettura globale di un meccanismo per la rintracciabilità. Tuttavia, vari aspetti di tale concetto sono stati oggetto delle raccomandazioni contenute nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (OSCE, 2000) e nel Programma di azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti (UNGA, 2001b). I due documenti, nonché altri esistenti accordi internazionali giuridicamente vincolanti, quali il Protocollo ONU

contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (UNGA, 2001a) e la Convenzione inter-americana dell'Organizzazione degli Stati Americani contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (OAS, 1997), possono aiutare gli Stati nell'adozione ed attuazione di misure atte a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW.

L'iniziativa proposta dalla Francia e dalla Svizzera per la creazione di un meccanismo inteso ad assicurare l'effettiva rintracciabilità delle armi di piccolo calibro e leggere ha altresì contribuito a definire i principali elementi del processo.

Il Programma di azione delle Nazioni Unite fa riferimento alla marchiatura e alla rintracciabilità come elementi essenziali per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di SALW (UNGA, 2001b, Articoli II.7, III.6, III.9-12, IV.1). Facendo seguito a tale programma l'Assemblea Generale dell'ONU, nella sua 56a sessione, ha chiesto al Segretario Generale di avviare uno studio sulla fattibilità di uno strumento internazionale che permetta agli Stati di individuare e rintracciare tempestivamente e in modo affidabile le SALW illecite (UNGA, 2001c, paragrafo 10.). Tale studio doveva essere effettuato con l'assistenza di esperti governativi. È presumibile che la relazione elaborata dal gruppo di esperti, che

dovrebbe essere presentata alla 58a sessione dell'Assemblea Generale, costituirà un importante contributo in materia.

Tuttavia, per quanto riguarda la marchiatura e la tenuta di registri relativamente alla fabbricazione e al commercio di SALW, la maggioranza degli Stati applica norme o regolamenti nazionali. Poco o nulla è stato fatto finora nella maggior parte del mondo in materia di armonizzazione tra Stati dei sistemi di marchiatura e di tenuta di registri.

Nell'intento di porre rimedio a tale situazione numerose organizzazioni non governative specializzate (ONG) hanno presentato proposte per migliorare e armonizzare le prassi seguite dagli Stati.

Un elenco della documentazione di riferimento è riportato nell'Annesso B.

II. Ambito e finalità

La presente Guida si applica alle SALW classificate nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere quando queste sono fabbricate o cedute da Stati.¹

L'adozione e l'attuazione di misure nazionali e di regimi cooperativi dovrebbe consentire il rintracciamento delle SALW fin dal momento della loro fabbricazione, al fine di individuare eventuali dirottamenti. Il sistema dovrebbe garantire che, quando sia stata recuperata un'arma proveniente da canali illeciti, le autorità del paese in cui è avvenuto il ritrovamento o le autorità incaricate dalle Nazioni Unite siano in grado di:

- determinare con facilità le informazioni di base che consentano l'identificazione dell'arma e della sua origine;
- ottenere dal paese di fabbricazione informazioni che consentano di stabilire il percorso dell'arma dal momento della sua fabbricazione.

La presente guida elaborerà soluzioni per ciascuno dei seguenti aspetti relativi alla rintracciabilità:

- marchiatura;
- tenuta di registri;
- basi giuridiche e regime penale;
- scambio di informazioni;
- cooperazione.

¹ La presente Guida non si applica ad armi e munizioni di tipo non-militare, non contemplate dal Documento OSCE. Il Documento OSCE stesso riguarda le SALW "fabbricate o modificate secondo specifiche militari per essere usate quali strumenti di guerra letali" (OSCE, 2000, Preambolo, nota relativa al paragrafo 3). Tuttavia, gli Stati possono applicare di propria iniziativa talune prescrizioni contenute nella presente Guida alle armi e alle munizioni di tipo non-militare, al fine di integrarle in un sistema di rintracciamento.

III. Marchiatura

A seconda della fase di esistenza di un'arma è possibile distinguere due tipi di marchiatura:

- la marchiatura iniziale di identificazione;
- marchiature supplementari che possono migliorare la rintracciabilità dell'arma, tra cui la marchiatura di controllo e la marchiatura all'importazione e marchiature di assegnazione delle armi, ad es. quella impressa sulle armi assegnate alle forze armate o alle forze di polizia di un paese.

1. Marchi iniziali di identificazione

La marchiatura di identificazione è generalmente impressa all'atto della fabbricazione. Ai fini del rintracciamento gli Stati dovrebbero esigere che siano riportate sul telaio e sul castello dell'arma, come minimo, le seguenti informazioni di base:

- luogo e paese del fabbricante;
- nome del fabbricante;
- numero di serie univoco.

Dovrebbero essere inoltre marchiati anche il tipo di arma e/o il modello. Il nome del paese dovrebbe risultare facilmente leggibile per agevolare la richiesta di ulteriori informazioni a tale paese. Le competenti autorità nazionali dovrebbero essere in grado di accertare l'anno di fabbricazione dell'arma ed altre informazioni pertinenti.

Le armi da fuoco prive di marchiatura dovrebbero essere considerate illegali e pertanto confiscate, sequestrate e distrutte, se non altrimenti disposto dalle legittime autorità competenti. Tuttavia, ai fini

della regolarizzazione, le armi da fuoco prive di marchiatura precedentemente in dotazione e detenute legalmente, possono essere conservate a condizione che vi venga impresso un marchio appropriato. Questa marchiatura dovrebbe corrispondere a quella che era in uso in tale Stato all'atto della fabbricazione.

Qualora un'arma acquistata all'estero non sia marchiata in modo adeguato, lo Stato importatore dovrebbe assicurare che al momento dell'importazione sia impressa la marchiatura minima di identificazione, purché l'arma non sia stata acquisita tramite commerci illegali.

La marchiatura minima di identificazione dovrebbe apparire sulla componente strutturale principale, costituita in genere dal telaio o dal castello dell'arma. Ove possibile, i marchi dovrebbero essere impressi in modo tale da non poter essere rimossi o modificati senza rendere l'arma inutilizzabile in modo permanente. Parti diverse dal telaio e dal castello dell'arma, o loro equivalenti, possono essere altresì marchiate (canna, culatta, guide di scorrimento, talune parti mobili, ecc.) ma tali marchiature non sono altrettanto essenziali ai fini della rintracciabilità.

I marchi impressi sul telaio e sul castello, o loro equivalenti, devono risultare ben visibili e di facile interpretazione. Tuttavia, il numero di serie e tutte le altre informazioni, con esclusione del paese di origine, possono essere espressi mediante una combinazione di simboli geometrici con un codice numerico e/o alfanumerico.

2. Marchi supplementari

a) Marchiatura delle importazioni

Gli Stati dovrebbero prescrivere un'appropriata marchiatura delle SALW importate al fine di consentire l'individuazione del paese di importazione e, se possibile, l'anno di importazione.

b) Marchiatura di assegnazione delle armi

Gli Stati che desiderino migliorare la rintracciabilità delle loro armi potrebbero considerare l'adozione di marchi appropriati per distinguere ulteriormente tali armi in base alla loro assegnazione:

- armi destinate alle forze armate;
- armi destinate alle forze di sicurezza di enti o di servizi pubblici;
- armi destinate alle forze di sicurezza di autorità locali.

c) Marchiatura di controllo

Alcuni documenti nazionali e internazionali prevedono la marchiatura di controllo. La principale convenzione internazionale in materia di marchi di controllo delle armi di piccolo calibro è la Convenzione CIP, che comprende attualmente 12 paesi (CIP, 1969). Tuttavia le disposizioni ivi contenute non si applicano alle armi destinate ad essere usate dalle forze armate. Inoltre, i marchi di controllo non costituiscono un'alternativa alla marchiatura minima prescritta al momento della fabbricazione o dell'importazione.

3. Tecniche di marchiatura

Può essere utilizzata una vasta gamma di tecniche di marchiatura, ma i marchi stessi dovrebbero essere facilmente identificabili, difficili da modificare o rimuovere e, ove modificati o rimossi, facilmente recuperabili mediante procedimenti tecnici. Un raffronto delle varie tecniche disponibili richiede un'analisi basata su una serie di criteri, quali la resistenza all'obliterazione (a causa di usura o per deliberata contraffazione), l'accessibilità delle informazioni, la capacità di contenere informazioni, la manutenzione, i costi, ecc.. Inoltre, nella scelta di una tecnica si dovrebbe tener conto dei materiali di fabbricazione dell'arma (acciaio, leghe o resine) e del tipo di arma da marciare.

I procedimenti tradizionali più comuni sono inclusi nel seguente elenco.²

- i) Punzonatura: viene esercitata una forza sufficiente su una matrice che riporta le informazioni. Per effetto della forza applicata la matrice produce un marchio intaccando il metallo. La profondità della marchiatura dipende dalla matrice utilizzata, dal metallo da incidere e dal grado di forza applicata.
- ii) Fusione.
- iii) Incisione: rimozione di metallo mediante utensili da intaglio quali bulini manuali, fresatrici, acidi o raggi laser.
- iv) Marchiatura a caldo: utilizzata in particolare per parti in resina.
- v) Rivettatura o saldatura di una placchetta:

² E' opportuno ricordare che esistono altri procedimenti, utilizzati attualmente di rado da taluni Stati, che comprendono procedimenti chimici e verniciatura. Quest'ultima risulta più idonea per le armi in resina, che sono difficili da incidere.

idonea in particolare per talune armi da fuoco in metallo leggero per le quali altri procedimenti sarebbero difficilmente utilizzabili.

Per le armi fornite di canna la punzonatura è considerata in genere il metodo che offre le maggiori garanzie in termini di resistenza all'obliterazione, accessibilità delle informazioni e costi. In effetti, contrariamente ad altri procedimenti, la punzonatura modifica sostanzialmente la struttura molecolare del metallo, assicurando che i dati permangano nonostante i tentativi di obliterazione.

Tecniche assai diverse possono essere preferite per alcune armi leggere (mortai, lanciarazzi portatili, lanciagranate, ecc.). Ove possibile, la marchiatura dovrebbe essere effettuata in modo tale da non consentire la rimozione o la modifica dei marchi se non rendendo l'arma inutilizzabile in modo permanente. Sono in corso ricerche miranti a perfezionare sofisticati sistemi di marchiatura che utilizzano nuove tecnologie per le quali sono ancora necessari notevoli investimenti. Tali tecnologie includono:

- traccianti chimici;
- sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID);
- microcircuiti elettronici inseriti nella struttura dell'arma;
- aggiunta di un elemento metallico alla lega di acciaio o di alluminio;
- inserimento di particelle colorate nelle componenti di acciaio o di plastica;
- deformazione meccanica.³

4. Altre disposizioni per una marchiatura attendibile

Al fine di offrire la massima garanzia, la marchiatura deve essere inclusa nel processo di fabbricazione e certificata da standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. *[vedere la Guida sulla fabbricazione]*

La legislazione ed i regolamenti nazionali dovrebbero designare in modo esplicito sia gli organi amministrativi e gli enti economici incaricati delle marchiature in ciascuna fase dell'esistenza di un arma provvista di marchio, sia il sistema di marchiatura che essi dovrebbero utilizzare.

In qualsiasi accordo per la cessione di una licenza o il trasferimento di un'attività produttiva le clausole commerciali e industriali che regolano l'operazione dovrebbero prevedere l'applicazione di specifiche disposizioni relative alla marchiatura come definite sia nella presente guida, sia da un'appropriata struttura di supervisione industriale e commerciale. *[vedere la Guida sulla fabbricazione]*

³ Quest'ultimo metodo consiste nel praticare minuscoli fori mediante i quali viene marchiato un codice sul telaio dell'arma. Una volta completato il processo di produzione l'arma viene lucidata rendendo il marchio invisibile. Per il recupero del marchio si utilizza un'idonea sostanza chimica o si sottopone l'arma a radiografia.

IV Tenuta di registri e rintracciabilità

La tenuta di registri comporta la raccolta e la conservazione di dati al fine di facilitare l'individuazione di qualsiasi arma, del suo status legale e del luogo in cui è conservata in una data fase della sua esistenza.

1. Vari livelli di registrazione

Gli Stati dovrebbero fare riferimento al seguente schema per la tenuta di registri, da attuarsi conformemente ai rispettivi sistemi giuridici.

- i) Fabbricazione: il fabbricante dovrebbe conservare una registrazione delle SALW prodotte. *[vedere la Guida sulla fabbricazione]*
- ii) Collaudo: qualora uno Stato partecipi ad un regime di collaudo delle SALW, l'ente incaricato di effettuare il collaudo dovrebbe conservare registrazione del collaudo di ogni singola arma.
- iii) Importazione: l'importatore di SALW o altro organo designato dovrebbe conservare la registrazione di ogni arma importata dal momento dell'ingresso nel paese. *[vedere la Guida sul controllo delle esportazioni]*
- iv) Vendita commerciale: il venditore dovrebbe tenere e conservare una registrazione di ogni arma venduta, appartenente alle sue scorte, o sottoposta a qualsiasi altra operazione nei propri impianti.
- v) Possesso: si dovrebbe conservare una registrazione dell'assegnazione di SALW a dipartimenti pubblici. Una registrazione dovrebbe essere altresì conservata dalle autorità che rilasciano ad altre persone autorizzazioni a detenere armi da fuoco. *[vedere la Guida sulla gestione e il controllo delle scorte]*

- vi) In caso di smarrimento o furto: si dovrebbe conservare una registrazione delle armi oggetto di smarrimento o di furto al fine di agevolare la tempestiva notifica alle competenti autorità nazionali. *[vedere la Guida sulla gestione e il controllo delle scorte]*
- vii) Distruzione: dovrebbe essere conservata una registrazione delle armi distrutte su disposizione delle competenti autorità nazionali da parte di coloro che effettuano la distruzione. *[vedere la Guida delle migliori prassi sulla distruzione]*

Tutte le summenzionate informazioni saranno rese disponibili alle competenti autorità nazionali qualora previsto dalla legislazione nazionale.

2. Registri

Tutti i registri utilizzati per riportare le registrazioni dovrebbero essere autenticati in modo appropriato. Gli Stati assicureranno che le informazioni necessarie per rintracciare e individuare le SALW siano conservate il più a lungo possibile, e non meno di dieci anni, per consentire l'efficace rintracciamento delle armi.

Qualora entità diverse dagli organi governativi siano autorizzate a conservare determinate registrazioni, esse dovranno garantire la custodia delle summenzionate informazioni per tutto il periodo durante il quale svolgono tale attività. Concluso l'esercizio di tali funzioni le predette entità trasferiranno i registri in loro possesso alle competenti autorità governative o all'operatore che subentra in detta attività.

3. Natura delle informazioni registrate

Le informazioni da registrare nel corso delle fasi precedentemente descritte dovrebbero come minimo includere per ciascuna arma:

- la marchiatura di identificazione;
- una precisa descrizione dell'arma, con particolare riferimento al tipo e al modello;
- tutte le informazioni supplementari, possibilmente codificate, apposte all'arma.

Come appropriato, potrebbe essere conservata una registrazione dell'origine e della destinazione dell'arma e, infine, delle licenze di esportazione e di importazione.

4. SALW non registrate

Le SALW non registrate, ove siano legittimamente in possesso di un ente pubblico, dovrebbero essere soggette a regolamentazione ufficiale. Le competenti autorità sarebbero pertanto responsabili della registrazione del loro possesso. Qualora tali armi siano prive di marchiatura adeguata esse dovrebbero essere registrate all'atto della regolarizzazione della marchiatura. *(vedere la precedente Sezione III.1)*

Le SALW fabbricate illegalmente o oggetto di traffici illeciti possono essere regolarizzate solo previa approvazione di un'autorità legalmente competente e per scopi specifici, quali la destinazione a musei o l'addestramento delle forze dell'ordine. Gli Stati adotteranno le necessarie misure atte a garantire che tutte le SALW sequestrate, confiscate o ritirate come conseguenza di fabbricazione o traffico illeciti non entrino in possesso di persone o entità non autorizzate. *(vedere la precedente Sezione III.1)*

V. Basi giuridiche e regime penale

Si raccomanda a ogni Stato che non l'abbia già fatto di adottare leggi e regolamenti sulla marchiatura e la tenuta di registri delle SALW che siano compatibili con il suo sistema giuridico. Le disposizioni in materia dovrebbero prevedere obblighi, divieti e sanzioni in caso di violazioni nonché contemplare tutti gli aspetti che possano favorire il concetto di rintracciabilità.

Gli Stati dovrebbero considerare l'adozione e l'attuazione di misure legislative e di altra natura compatibili con i loro sistemi giuridici e costituzionali al fine di riconoscere come reato la perpetrazione in modo intenzionale dei seguenti atti:

- fabbricazione e commercio di SALW prive di marchiatura;
- falsificazione, rimozione o alterazione illegali della marchiatura che conferisce unicità all'arma;
- mancata registrazione delle SALW;
- qualsiasi forma di falsificazione nella tenuta di registri delle SALW.

VI. Scambio di informazioni

Gli Stati, conformemente alla loro rispettiva legislazione nazionale e ai trattati in materia, dovrebbero scambiare pertinenti informazioni sui seguenti aspetti:

- i) produttori, commercianti, importatori, esportatori e, ove possibile, trasportatori autorizzati di SALW;
- ii) mezzi di occultamento utilizzati nella fabbricazione o nei traffici illeciti di SALW e metodi per la relativa individuazione;
- iii) percorsi utilizzati abitualmente da organizzazioni implicate nei traffici illeciti di SALW;
- iv) esperienze, prassi e misure legislative volte a prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e i traffici illeciti di SALW.

Gli Stati dovrebbero cooperare nel rintracciamento di SALW che possono essere state oggetto di fabbricazione o di traffici illeciti. Tale cooperazione includerà una precisa e pronta risposta alle richieste di rintracciamento.

Gli Stati dovrebbero impegnarsi a scambiare simili informazioni con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel quadro degli embarghi concordati dal Consiglio di Sicurezza o nel quadro delle missioni ONU di mantenimento della pace.

Fatti salvi gli obblighi imposti dalle loro costituzioni o da qualsiasi accordo internazionale, gli Stati dovrebbero garantire la riservatezza di tutte le informazioni ricevute qualora lo Stato che fornisce l'informazione lo richieda. Nel caso in cui, per motivi legali, tale riservatezza non possa essere mantenuta, lo Stato che ha fornito le informazioni dovrebbe esserne informato a priori.

Ove necessario, gli Stati impegnati in un'operazione di rintracciamento possono decidere di comune accordo di comunicare a parti terze le informazioni scambiate.

VII. Cooperazione in materia di rintracciamento

Gli Stati dovrebbero cooperare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e i traffici illeciti di SALW. Gli Stati dovrebbero inoltre designare un organismo nazionale o un unico punto di contatto che svolga funzioni di collegamento tra Stati ai fini della cooperazione in materia di scambio di informazioni e di rintracciamento delle SALW.

Se non altrimenti concordato, le informazioni ricevute durante un'operazione di rintracciamento dovrebbero essere considerate riservate. Lo Stato che ha fornito le informazioni dovrebbe avere la facoltà di limitare l'impiego delle informazioni fornite. La natura e la portata di tali limitazioni non dovrebbero impedire allo Stato che ha richiesto le informazioni di proseguire l'operazione di rintracciamento con altri mezzi.

Lo Stato che richiede la cooperazione di un altro Stato dovrebbe documentare le proprie richieste con tutte le pertinenti informazioni, quali, ad esempio:

- il tipo e il quantitativo delle armi in questione, nonché la data e il luogo della relativa confisca, sequestro, raccolta o recupero;
- le marchiature e ogni ulteriore informazione che possa contribuire alla loro identificazione;
- ogni ulteriore informazione disponibile che contribuisca all'identificazione delle armi in questione (descrizioni, fotografie, ecc.);
- ogni ulteriore informazione pertinente, come il luogo di ritrovamento delle armi, l'identità delle persone arrestate in relazione alla confisca delle armi, ecc.

Lo Stato che riceve una richiesta di cooperazione dovrebbe accusarne ricevuta e fornire allo Stato richiedente ogni informazione in suo possesso con la massima celerità possibile (una settimana potrebbe essere considerata un termine di riferimento). Tali informazioni potrebbero includere:

- i) conferma che le armi in questione sono state fabbricate nello Stato dal quale sono state richieste le informazioni, se ciò risulti dalla marchiatura;
- ii) ogni ulteriore informazione relativa alle armi in questione che possa garantire un'identificazione attendibile, come ad esempio: la data di fabbricazione, pertinenti informazioni sul fabbricante; marchiature di identificazione nascoste o di altro tipo; caratteristiche speciali e la data in cui è stata effettuato il collaudo tecnico, nonché l'identificazione dell'ente che lo ha eseguito, ecc.;
- iii) qualora le armi in questione siano state trasferite al di fuori dello Stato destinatario della richiesta: la data dell'esportazione; lo Stato importatore e gli Stati di transito ove pertinente; il consegnatario finale e ogni informazione supplementare atta a facilitare lo Stato richiedente il rintracciamento delle armi;
- iv) qualora le armi in questione non siano state trasferite legalmente al di fuori dello Stato destinatario della richiesta: conferma di tale circostanza e comunicazione di ogni informazione supplementare che faciliti allo Stato richiedente il rintracciamento delle armi. Lo Stato destinatario della richiesta dovrà altresì specificare se sia stata avviata un'inchiesta in merito all'apparente smarrimento, furto o dirottamento delle armi in questione.

Annesso A

DATI DI REGISTRAZIONE

N.	Dati identificativi dell'arma da fuoco							Controllo		
	Tipo	Modello	Calibro	Paese di fabbricazione	Fabbricante	Numero di serie	Informazioni codificate	Designazione	Data di uscita	Numero del certificato
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

N.	Dati relativi al possesso			Dati relativi all'importazione				Vendita o cessione		
	Detentore attuale	Detentore precedente	Data di cessione	Paese di importazione	Importatore	Numero della licenza	Data di cessione	Acquirente o consegnatario	Data dell'operazione	Firma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Annesso B

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Documenti redatti da Stati

DFAIT (Ministero canadese degli esteri e del commercio internazionale) (1999) *Marking Small Arms: an Examination of Methodologie* (estratto). Documento di lavoro. Ottawa: DFAIT.

Scambio di informazioni degli Stati partecipanti all'OSCE, 30 giugno 2001.

Scambio di informazioni degli Stati partecipanti all'OSCE, 30 giugno 2002.

Documenti internazionali

— Centro per la Prevenzione dei Conflitti (2002). *Rassegna del primo scambio di informazioni sulle SALW del 30 giugno 2001*. FSC.GAL/9/02 del 23 gennaio.

CIP (Commissione Internazionale Permanente) (1969). Convenzione sul riconoscimento reciproco dei marchi di controllo delle armi di piccolo calibro (con regolamenti e annessi). 1 luglio.

Annesso B

- Convenzione sulla marchiatura degli esplosivi plastici ai fini del rilevamento (Convenzione di Montreal del 1991)* (1991). Firmata a Montreal l'1 marzo 1991.
- ECOWAS (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) (1998). *Moratorium on Importation, Exportation and manufacture of light weapons in West Africa*. 31 ottobre.
- Intesa di Wassenaar (Intesa di Wassenaar sui controlli delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a doppio uso). Documenti disponibili al sito <<http://www.wassenaar.org>>.
- (2002). *Azione comune del Consiglio sul contributo dell'Unione Europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere*, 2002/589/CFSP del 12 luglio. Riportato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 2002 N. L 191/1.
- OAS (Organizzazione degli Stati Americani) (1997). *Convenzione inter-americana contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini* AG/RES.1[XXIV-E/97]), del 13 novembre.
- OSCE. Foro di Cooperazione per la Sicurezza (2000). *Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere*. FSC.DOC/1/00 del 24 novembre.
- SADC (Comunità di sviluppo dell'Africa australe) (2001). *Protocollo sul controllo delle armi da fuoco, munizioni e altri materiali affini nella Regione della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC)*. Blantyre, Malawi. 14 agosto.
- UE (Unione Europea) (1991). *Direttiva del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*, 91/477/EEC del 18 giugno. Riportato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 1991 N. L 256/51.
- UNGA (Assemblea Generale delle Nazioni Unite) (1997). *Rapporto del Comitato ONU di esperti governativi sulle armi leggere*. A/52/298 del 27 agosto.
- (1999). *Rapporto del Comitato ONU di esperti governativi sulle armi leggere*. A/54/258 del 19 agosto.
- (2001a). *Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*. Adottato il 31 maggio. Riportato nel Documento delle Nazioni Unite A/RES/55/255 dell'8 giugno.
- (2001b). *Programma d'azione per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti*. Adottato il 20 luglio. Riportato nel documento delle Nazioni Unite A/CONF.192/15.
- (2001c). *Il traffico illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti*. Risoluzione dell'Assemblea Generale 56/24V, 24 dicembre.

Documenti ONG

- Berkol, I. (2002). *Marking and Tracing Small Arms and Light Weapons, Improving Transparency and Control. Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP) 2002 Annual Report*. Bruxelles: GRIP.
- Enhancing Traceability of Small Arms and Light Weapons Flows: Developing an International Marking and Tracing System (2000). *Biting the Bullet Briefing No.5*. Londra: BASIC, International Alert and Saferworld.
- "Firearms Marking: Model Standards and Common Number Serial Codes". 2000. Sardegna, Italia. World Forum on the Future of Sport Shooting Activities (2000) Workshop Report.
- Small Arms Survey (2002). *Caught in the Crossfire: The Humanitarian Impact of Small Arms*. In: *Small Arms Survey. Small Arms Survey Yearbook: Counting the Human Cost*. Oxford: Oxford University Press.
- "Technical and Manufacturing Aspects of Firearms Marking in the Context of UN Regulation Efforts". 1999. Brescia, Italia. World Forum on the Future of Sport Shooting Activities (1999) Workshop Report.
- e UNIDIR (2002). *The Scope and Implications of a Tracing Mechanism for Small Arms and Light Weapons*. Ginevra: UNIDIR/Small Arms Survey.